

ACCORDO QUADRO CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEI COMUNI CONSORTILI INTERESSATA DA INCIDENTI O DA ALTRI EVENTI COMPOR-TANTI LA PRESENZA SULLA PIATTAFORMA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE DI VERSAMENTI DI LIQUIDI INQUINANTI, RESIDUI SOLIDI NON BIODEGRADABILI E ALTRI MATERIALI O DI CON-DIZIONI DI PERICOLO PER LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO, DELL'AMBIENTE O DELLA SALUTE PUB-BLICA - C.I.G. 958588066B

SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE

Tra

Consorzio Area Vasta Basso Novarese, con sede in Via Socrate n. 1/A - 28100 Novara, Codice Fiscale n. 80029140037, Partita I.V.A. n. 01614290037, rappresentato nel presente atto da Francesco Ardizio, nato a Valdobbiadene (TV) il 23/12/1954, nella sua qualità di Dirigente, in seguito per brevità denominato anche "CAVBN o Consorzio";

e

Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 4.000.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di Francesca Mauro, nata a Catanzaro il 28/11/1962, nella Sua qualità di procuratore speciale della società.

Premesso

1. che il Consorzio è Ente Pubblico Economico che nel territorio di competenza svolge le funzioni di governo e coordinamento in tema di rifiuti attribuitegli in forza di legge regionale del Piemonte;
2. che la progettazione dei vari servizi che il Consorzio attua, si realizza al fine di rispondere alle esigenze dei Comuni consorziati e di quelli utenza del territorio amministrato;
3. che il CAVBN si occupa, tra l'altro, della gestione dei servizi oggetto della convenzione per alcuni Comuni consortili (**Biandrate, Borgolavezzaro, Casaleggio, Mandello Vitta, Momo, Novara, Oleggio, San Pietro Mosezzo, Tornaco, Trecate, Vespolate**) e che, a tal fine, il CAVBN affida l'esecuzione dei servizi a ditte esterne mediante pubblici affidamenti;

Considerato

4. che come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
5. che l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".
6. che l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 vieta *la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione*; l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione

comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

7. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido e infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, deve *provvedere immediatamente ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
8. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade"*;
9. che al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità dei Comuni consortili interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale e relative pertinenze di versamenti di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica, il CAVBN ha esperito una procedura ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. a) della legge 11/09/2020 n.120 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), d. l. n. 77 del 2021, da valutarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento di tale servizio ad operatore economico qualificato e in possesso dei requisiti prescritti per la gestione dei sinistri e la corretta e regolare esecuzione degli interventi di pulizia delle strade a seguito di incidenti;
10. che il servizio è affidato in concessione con determina prot. 172 del 03/02/2023 alla società Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 – 00133 (RM), C.F. e P.IVA 09164201007;
11. che, a seguito di verifiche effettuate a norma di legge, la società Sicurezza e Ambiente S.p.A., è risultata essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la sottoscrizione del presente atto;
12. che a fronte dell'affidamento di tale servizio alla società Sicurezza e Ambiente S.p.A. CAVBN e i Comuni consortili aderenti non sono investiti di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente con l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*; nella fattispecie *de qua*, Sicurezza e Ambiente S.p.A. riceve quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
13. che inoltre, a fronte dell'affidamento di tale servizio alla società Sicurezza e Ambiente S.p.A., CBN e i Comuni consortili aderenti beneficeranno del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della

strada; nella fattispecie *de qua*, relativa ad interventi di pulizia standard, Sicurezza e Ambiente S.p.A. sosterrà interamente i costi dell'intervento con assunzione diretta del rischio di gestione.

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente contratto,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

“CAVBN” concede a “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, che accetta, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità compromessa da incidenti stradali o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale e relative pertinenze di versamenti di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili di dotazione funzionale dei veicoli e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica, da eseguirsi sulla sede stradale e relative pertinenze di competenza dei Comuni consortili aderenti.

La concessione ha per oggetto le prestazioni descritte dall'art. 3 della Scheda Tecnica del Servizio, che costituisce parte integrante del presente atto, da effettuarsi sulla rete viaria di competenza dei Comuni consortili aderenti.

Articolo 2

Modalità di esecuzione e di attivazione degli interventi

1. Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere a carico del Consorzio, né tantomeno dei Comuni Consorziati aderenti. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio rimarranno a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico del Consorzio o dei Comuni Consorziati, come meglio descritto nel prosieguo.
2. Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:
 - a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
 - b. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

La tipologia d'intervento sub *a)* e sub *b)* sarà realizzata da Sicurezza e Ambiente S.p.A. anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

3. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente dei Comuni Consortili aderenti, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** di Sicurezza e Ambiente S.p.A., tel. **800.89.89.89** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
4. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento, mediante:
 - a) “pulitura” del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi

- e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- b) "lavaggio" della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico" della catena molecolare degli idrocarburi;
 - c) "aspirazione" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
5. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l'incolumità personale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni feriali dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
6. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "Accordo Quadro" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
7. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
8. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.

Articolo 3

Interventi di bonifica a seguito di incidenti rilevanti

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. garantisce per CAVBN e i Comuni Consortili aderenti anche l'esecuzione la gestione le attività finalizzate al tempestivo ripristino dello "status quo ante" della piattaforma stradale e sue pertinenze, interessate da incidenti stradali di particolare rilevanza, quali gravi sversamenti o dispersione di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica dell'area interessata, se ricorre la possibilità di recuperare i costi presso la Compagnia Assicurativa del responsabile civile dell'evento.
2. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente dei Comuni Consortili aderenti, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A., 800.89.89.89 (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno).
3. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo convenzionato più vicino, per consentire un rapido sopralluogo, la ripresa fotografica del luogo dell'incidente e dei danni riportati dal territorio, l'invio delle immagini alla Direzione Tecnica di "Sicurezza e Ambiente S.p.A." per permettere alla stessa di disporre del preciso quadro di riferimento della situazione in atto e, conseguentemente, di predisporre la corretta pianificazione - in situazione di emergenza - dell'intervento nell'area interessata dall'incidente con l'impiego di Aziende/Impianti specializzati.
4. Alla richiesta telefonica da parte dei soggetti sopra menzionati, dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario addetto della Polizia Municipale dei Comuni Consortili aderenti, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive compagnie assicurative, da inviare a mezzo fax alla Direzione Tecnica di "Sicurezza e Ambiente".
5. Nella gestione degli interventi rilevanti, CAVBN e i Comuni Consortili aderenti si impegnano a collaborare con "Sicurezza e Ambiente S.p.A." nella predisposizione della documentazione amministrativa necessaria all'espletamento degli adempimenti dalla legge prescritti.

Articolo 4

Rimozione veicoli in stato di abbandono

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. garantisce per CAVBN e i Comuni Consortili aderenti anche l'esecuzione del servizio aggiuntivo di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D. M. 460/1999.
2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.
3. Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento", convenzionati con Sicurezza e Ambiente S.p.A., in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
4. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Municipale e dal personale della viabilità dipendente dei Comuni aderenti, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-5, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
5. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente da Sicurezza e Ambiente S.p.A. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.
6. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si avvale di "Centri di raccolta e demolizione" che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
7. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
8. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.
9. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:
 - a. "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
 - c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 3, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.”.
10. Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale della Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 8, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
 11. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.
 12. Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza esborso alcuno da parte del Comune e dei cittadini.
 13. Il profitto per Sicurezza e Ambiente S.p.A. o i “Centri di raccolta e demolizione” consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Articolo 5

Ripristino delle infrastrutture stradali

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. garantisce ai Comuni Consortili aderenti anche l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio del Comune - delle attività finalizzate al ripristino dello “status quo ante” dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.).
2. L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada.
3. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalle Forze di dell'Ordine competenti territorialmente, ovvero dal personale dipendente dei Comuni aderenti, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-4, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
4. La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell'infrastruttura dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'incidente stradale stesso (salvo comprovata impossibilità della

tempestiva richiesta) e dovrà riportare: 1. l'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la R.C.A.); 2. copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute a seguito dell'incidente stradale; 3. dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro; 4. eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti presenti sul luogo e al tempo dell'incidente; 5. report fotografico. Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari alla celere esecuzione dei lavori di ripristino e all'agevole recupero delle indennità risarcitorie dalle compagnie assicurative.

5. L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare a Sicurezza e Ambiente S.p.A. la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.

Articolo 6

Condizioni economiche del servizio

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte di CAVBN e dei Comuni consortili aderenti, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico del CAVBN e dei Comuni consortili aderenti.
2. *A fortiori*, i Comuni consortili aderenti, in qualità di Enti proprietari dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, con la sottoscrizione dell'atto di adesione allegato al presente Accordo conferiscono a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale (ex artt. 1 e 2 dell'Accordo), di bonifica a seguito di incidenti rilevanti (ex art. 3 dell'Accordo) e di ripristino delle infrastrutture stradali (ex art. 5 dell'Accordo). Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto i Comuni consortili aderenti rinunciano espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.
3. Alla predetta cessione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DL 79/1997.

Articolo 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 8

Incombenze a carico dei Comuni consortili aderenti e casistica di intervento

1. Per consentire a Sicurezza e Ambiente S.p.A. di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alle compagnie assicurative responsabili, i Comuni consortili aderenti si impegnano a fornirle gratuitamente, direttamente o a seguito di richiesta alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, Sicurezza e Ambiente S.p.A., in qualità di concessionaria di CAVBN e dei Comuni consortili aderenti e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dai Comuni Consortili con l'adesione al presente Accordo Quadro. A tal fine, i Comuni consortili con l'adesione al presente contratto, delegano Sicurezza e Ambiente S.p.A. ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria del CAVBN e dei Comuni consortili aderenti e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada.
3. CAVBN e i Comuni consortili aderenti si impegnano, infine, a rendere note al proprio "Settore Viabilità" e tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento di Sicurezza e Ambiente S.p.A., mediante chiamata al numero verde 800.89.89.89.

Articolo 9

Assunzione di responsabilità da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A.

1. Per una piena assunzione di responsabilità, Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale e immediata notizia dell'intervento in corso al personale dell'ente proprietario della strada e/o alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.
2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di dieci milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. Durante la vigenza del presente Accordo Quadro e dei relativi atti di adesione siglati con i Comuni consortili aderenti, Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a mantenere il possesso dei requisiti prescritti per la stipula del presente atto, come individuati e definiti negli atti di gara C.I.G. 9585880066B.
4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Articolo 10

Servizi aggiuntivi

In aggiunta alle prestazioni aggiuntive descritte agli artt. 4 e 5 del presente atto, Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna ad eseguire gli ulteriori servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, in favore dei singoli Comuni consortili aderenti, previa richiesta di attivazione.

Articolo 11

Durata

1. Il presente Accordo Quadro avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01/03/2023.
2. L'adesione di ciascun Comune si intende per la durata di validità del presente contratto. In ogni caso, Sicurezza e Ambiente S.p.A. è tenuta a garantire la continuità del servizio a favore dei Comuni aderenti fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario disposta singolarmente dai Comuni consorziati.

Articolo 12

Varie

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. 115989265 rilasciata il 08/02/2023 dalla Compagnia Allianz Spa per una somma garantita di € 5200,00 (euro cinquemiladuecento).
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con in accordo tra le Parti e in forma scritta.
3. Le reciproche comunicazioni delle Parti relative al presente accordo possono essere validamente inviate tramite posta elettronica certificata.
4. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Novara.
5. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto. Novara, 21 febbraio 2023

per il **"Consorzio"**

Francesco Ardizio.

(Il Direttore)

per **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."**

Francesca Mauro.

(Procuratrice Speciale)

Atto di adesione

il "Comune di", con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentato nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n.

premesse

1. che come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
1. che l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*";
2. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile "dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade";
3. che per garantire il rispetto della normativa sopra richiamata sulle strade di competenza dei Comuni consortili, **Consorzio Area Vasta Basso Novarese** (di seguito CAVBN) ha sottoscritto un Accordo Quadro con la società Sicurezza e Ambiente S.p.A., al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente con la massima professionalità, e a costo zero per CAVBN e per tutti i Comuni consortili che hanno la possibilità di aderirvi;

Tutto quanto fin qui premesso con la sottoscrizione del presente atto

aderisce

all'Accordo Quadro sottoscritto tra il **Consorzio Area Vasta Basso Novarese e Sicurezza e Ambiente S.p.A.**, al fine di fruire del servizio di ripristino post incidente prestato da quest'ultima a costo zero per il Comune, e contestualmente

accetta

tutte le condizioni in esso previste e inoltre, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, con il presente atto cede a Sicurezza e Ambiente S.p.A., quale corrispettivo per l'attività di ripristino, i crediti risarcitori derivanti dai sinistri stradali oggetto di intervento e le conferisce ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., ivi compreso il diritto di accesso agli atti, per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'*attività di ripristino post incidente* eseguita.

Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.

Alla predetta cessione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DL 79/1997.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., 2023

per "il Comune di"

.....
(.....)

Atto di adesione

il "Comune di Mandello Vitta", con sede in Piazza Regina Margherita n. 5, Codice Fiscale 80005350030 e Partita I.V.A. n. 00417250032, rappresentato nel presente atto da Paolo Patrioli, nato a Novara (NO) il 06/03/1970 domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina Delibera del Consiglio Comunale, n. 8, repertorio del 10/06/2019

premessso

1. che come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
1. che l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*";
2. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile "dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade";
3. che per garantire il rispetto della normativa sopra richiamata sulle strade di competenza dei Comuni consortili, **Consorzio Area Vasta Basso Novarese** (di seguito CAVBN) ha sottoscritto un Accordo Quadro con la società Sicurezza e Ambiente S.p.A., al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente con la massima professionalità, e a costo zero per CAVBN e per tutti i Comuni consortili che hanno la possibilità di aderirvi;

Tutto quanto fin qui premesso con la sottoscrizione del presente atto

aderisce

all'Accordo Quadro sottoscritto tra il **Consorzio Area Vasta Basso Novarese e Sicurezza e Ambiente S.p.A.**, al fine di fruire del servizio di ripristino post incidente prestato da quest'ultima a costo zero per il Comune, e contestualmente

accetta

tutte le condizioni in esso previste e inoltre, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, con il presente atto cede a Sicurezza e Ambiente S.p.A., quale corrispettivo per l'attività di ripristino, i crediti risarcitori derivanti dai sinistri stradali oggetto di intervento e le conferisce ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., ivi compreso il diritto di accesso agli atti, per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita.

Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.

Alla predetta cessione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DL 79/1997.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mandello Vitta, 09/05/ 2023

per "il Comune di Mandello Vitta"

Sindaco Paolo Patrioli

